

Legge del 27 dicembre 2013 n. 147 -

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014).

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013 - supplemento ordinario

[Articolo 1 Comma 639](#)

[Articolo 1 Comma 640](#)

[Articolo 1 Comma 641](#)

[Articolo 1 Comma 642](#)

[Articolo 1 Comma 643](#)

[Articolo 1 Comma 644](#)

[Articolo 1 Comma 645](#)

[Articolo 1 Comma 646](#)

[Articolo 1 Comma 647](#)

[Articolo 1 Comma 648](#)

[Articolo 1 Comma 649](#)

[Articolo 1 Comma 650](#)

[Articolo 1 Comma 651](#)

[Articolo 1 Comma 652](#)

[Articolo 1 Comma 653](#)

[Articolo 1 Comma 654](#)

[Articolo 1 Comma 655](#)

[Articolo 1 Comma 656](#)

[Articolo 1 Comma 657](#)

[Articolo 1 Comma 658](#)

[Articolo 1 Comma 659](#)

[Articolo 1 Comma 660](#)

[Articolo 1 Comma 661](#)

[Articolo 1 Comma 662](#)

[Articolo 1 Comma 663](#)

[Articolo 1 Comma 664](#)

[Articolo 1 Comma 665](#)

[Articolo 1 Comma 666](#)

[Articolo 1 Comma 667](#)

[Articolo 1 Comma 668](#)

[Articolo 1 Comma 669](#)

[Articolo 1 Comma 670](#)

[Articolo 1 Comma 671](#)

[Articolo 1 Comma 672](#)

[Articolo 1 Comma 673](#)

[Articolo 1 Comma 674](#)

[Articolo 1 Comma 675](#)

[Articolo 1 Comma 676](#)

[Articolo 1 Comma 677](#)

[Articolo 1 Comma 678](#)

[Articolo 1 Comma 679](#)

[Articolo 1 Comma 680](#)

[Articolo 1 Comma 681](#)

[Articolo 1 Comma 682](#)

[Articolo 1 Comma 683](#)

[Articolo 1 Comma 684](#)

[Articolo 1 Comma 685](#)

[Articolo 1 Comma 686](#)

[Articolo 1 Comma 687](#)

[Articolo 1 Comma 688](#)

[Articolo 1 Comma 689](#)

[Articolo 1 Comma 690](#)

[Articolo 1 Comma 691](#)

[Articolo 1 Comma 692](#)

[Articolo 1 Comma 693](#)

[Articolo 1 Comma 694](#)

[Articolo 1 Comma 695](#)

[Articolo 1 Comma 696](#)

[Articolo 1 Comma 697](#)

[Articolo 1 Comma 698](#)

[Articolo 1 Comma 699](#)
[Articolo 1 Comma 700](#)
[Articolo 1 Comma 701](#)
[Articolo 1 Comma 702](#)
[Articolo 1 Comma 703](#)
[Articolo 1 Comma 704](#)
[Articolo 1 Comma 705](#)
[Articolo 1 Comma 706](#)
[Articolo 1 Comma 707](#)
[Articolo 1 Comma 708](#)
[Articolo 1 Comma 709](#)
[Articolo 1 Comma 710](#)
[Articolo 1 Comma 711](#)
[Articolo 1 Comma 712](#)
[Articolo 1 Comma 713](#)
[Articolo 1 Comma 714](#)
[Articolo 1 Comma 715](#)
[Articolo 1 Comma 716](#)
[Articolo 1 Comma 717](#)
[Articolo 1 Comma 718](#)
[Articolo 1 Comma 719](#)
[Articolo 1 Comma 720](#)
[Articolo 1 Comma 721](#)

Articolo 1 Comma 639 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

639. E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 640 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

640. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non puo' superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 641 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

641. Il presupposto della TARI e' il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'[articolo 1117 del codice civile](#) che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 642 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

642. La TARI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralita' di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 643 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

643. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI e' dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprieta', usufrutto, uso, abitazione o superficie.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 644 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

644. Nel caso di locali in multiproprieta' e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 645 -

In vigore dal 6 maggio 2014

645. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI e' costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 646 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

646. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attivita' di accertamento, il comune, per le unita' immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, puo' considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 647 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

647. Le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, sono quelle stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate adottato ai sensi dell'[articolo 14, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), e successive modificazioni. Si applicano le Regole tecniche contenenti le modalita' di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate nel sito internet dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unita' immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998](#). I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le piu' idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'[articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 648 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

648. Per le unita' immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 649 -

In vigore dal 6 maggio 2014

649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformita' alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantita' di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attivita' produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'[articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 650 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

650. La TARI e' corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 651 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 652 -

In vigore dal 6 maggio 2014

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, puo' commisurare la tariffa alle quantita' e qualita' medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attivita' svolte nonche' al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unita' di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o piu' coefficienti di produttivita' quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune puo' prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e puo' altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 653 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 654 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformita' alla normativa vigente.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 655 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

655. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'[articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 2008, n. 31](#). Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche e' sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 656 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

656. La TARI e' dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonche' di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorita' sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 657 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

657. Nelle zone in cui non e' effettuata la raccolta, la TARI e' dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal piu' vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 658 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

658. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 659 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

659. Il comune con regolamento di cui all'[articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), puo' prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 660 -

In vigore dal 6 maggio 2014

660. Il comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'[articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997](#), ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura puo' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita' generale del comune.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 661 -

In vigore dal 1 gennaio 2014 al 6 maggio 2014

Soppresso dal 06/05/2014 da: Decreto-legge del 06/03/2014 n. 16 Articolo 2

661. Il tributo non e' dovuto in relazione alle quantita' di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 662 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

662. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalita' di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione e' temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 663 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

663. La misura tariffaria e' determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 664 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

664. L'obbligo di presentazione della dichiarazione e' assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalita' e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'[articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#), a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 665 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

665. Per tutto quanto non previsto dai commi da 662 a 666 si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 666 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

666. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'[articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504](#). Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 667 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

667. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'[articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantita' di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 668 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

668. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'[articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997](#), prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#). La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 669 -

In vigore dal 6 marzo 2014

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 670 -

In vigore dal 1 gennaio 2014 al 6 marzo 2014

Soppresso dal 06/03/2014 da: Decreto-legge del 06/03/2014 n. 16 Articolo 2

670. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'[articolo 1117 del codice civile](#) che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 671 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 672 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 673 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

673. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 674 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

674. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è

responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 675 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

675. La base imponibile e' quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'[articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 676 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

676. L'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'[articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997](#), puo' ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 677 -

In vigore dal 6 maggio 2014

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, puo' determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non puo' eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unita' immobiliari ad esse equiparate di cui all'[articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'[articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011](#);

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 678 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non puo' comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 679 -

In vigore dal 6 maggio 2014

679. Il comune con regolamento di cui all'[articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), puo' prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

f) lettera abrogata.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 680 -

In vigore dal 28 febbraio 2014

680. E' differito al 24 gennaio 2014 il versamento di cui all'[articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133](#). Alla stessa data del 24 gennaio 2014, e' comunque effettuato il versamento della maggiorazione standard della TARES, di cui al [comma 13 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), ove non eseguito entro la data del 16 dicembre 2013. I comuni inviano il modello di pagamento precompilato, in tempo utile per il versamento della maggiorazione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 681 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

681. Nel caso in cui l'unita' immobiliare e' occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte e' corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 682 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'[articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997](#), il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attivita' con omogenea potenzialita' di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacita' contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attivita' produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attivita' viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacita' contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 683 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformita' al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal

soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 684 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

684. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 685 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

685. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 686 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

686. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al [decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507](#) (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'[articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22](#) (TIA 1), o dall'[articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 687 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

687. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 688 -

In vigore dal 24 giugno 2014

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'[articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997](#), secondo le disposizioni di cui all'[articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'[articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997](#), ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'[articolo 9, comma 3, del decreto legislativo](#)

14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato [decreto legislativo n. 360 del 1998](#); in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato [decreto legislativo n. 360 del 1998](#) alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato [decreto legislativo n. 360 del 1998](#), alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, è pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, il Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo di solidarietà comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, da emanarsi entro il 10 giugno 2014 (1). Il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento unificato, di cui all'[articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#). Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno.

(1) Vedasi il [decreto 12 giugno 2014](#) pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2014 - supplemento ordinario.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 689 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

689. Con uno o piu' decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalita' di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 690 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

690. La IUC e' applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che e' applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 691 -

In vigore dal 6 marzo 2014

691. I comuni possono, in deroga all'[articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997](#), affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'[articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 692 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attivita' organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attivita', nonche' la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 693 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

693. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile puo' inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 694 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

694. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento puo' essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'[articolo 2729 del codice civile](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 695 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

695. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica l'[articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 696 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

696. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 697 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

697. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 698 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

698. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 699 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

699. Le sanzioni di cui ai commi 696, 697 e 698 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 700 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

700. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 701 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

701. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 1](#), commi da 161 a 170, della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 702 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

702. Resta ferma l'applicazione dell'[articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 703 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 704 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

704. E' abrogato l'[articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 705 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

705. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso relativo alla maggiorazione di cui all'[articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), si applicano le disposizioni vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Le relative attività di accertamento e riscossione sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di maggiorazione, interessi e sanzioni.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 706 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

706. Resta ferma la facoltà per i comuni di istituire l'imposta di scopo in base a quanto disposto dall'[articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), e dall'[articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 707 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

707. All'[articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 214 del 2011](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "fino al 2014" sono soppresse e, nel medesimo comma, l'ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 2:

1) al primo periodo sono soppresse le parole: ", ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa";

2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10";

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139](#), dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica";

c) al comma 5, secondo periodo, le parole: "pari a 110" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 75";

d) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'[articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#)".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 708 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

708. A decorrere dall'anno 2014, non e' dovuta l'imposta municipale propria di cui all'[articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al [comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 709 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

709. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 707, lettera c), e al comma 708, pari a 116,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede, quanto a 100 milioni di euro annui, ai sensi del comma 710 e, quanto a 16,5 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 710 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

710. All'[articolo 1, comma 517, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), le parole: "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 711 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

711. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria di cui al [comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), derivante dalle disposizioni recate dai commi 707, lettera c), e 708, del presente articolo, e' attribuito ai medesimi comuni un contributo pari a 110,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Tale contributo e' ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale propria allo scopo comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito dell'imposta municipale propria, derivante dai commi 707, lettera c), e 708, avviene attraverso un minor accantonamento per l'importo di 5,8 milioni di euro a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del [comma 17 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 712 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

712. A decorrere dall'anno 2014, per i comuni ricadenti nei territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini di cui al [comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), non si tiene conto del minor gettito da imposta municipale propria derivante dalle disposizioni recate dal comma 707.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 713 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

713. All'[articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "a decorrere dall'anno 2014" sono soppresse;
- b) i commi da 3 a 7 sono abrogati.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 714 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

714. Al [decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'[articolo 7](#), comma 1, le parole: "a decorrere dall'anno 2014" sono soppresse;
- b) all'[articolo 11](#), comma 1, le parole: "a decorrere dall'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2015".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 715 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

715. Il [comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23](#), e' sostituito dal seguente:

"1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali e' deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 20 per cento. La medesima imposta e' indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 716 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

716. La disposizione in materia di deducibilita' dell'imposta municipale propria ai fini dell'imposta sui redditi, di cui al comma 715, ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, l'aliquota di cui al comma 715 e' elevata al 30 per cento. Conseguentemente il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](#), e' ridotto per l'anno 2014 di 237,9 milioni di euro ed e' incrementato per l'anno 2015 di 100,7 milioni di euro.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 717 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

717. Al [decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'[articolo 8](#), comma 1, dopo le parole: "l'imposta comunale sugli immobili" sono inserite le seguenti: ", fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 9, comma 9, terzo periodo";

b) all'[articolo 9](#), comma 9, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: "Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 718 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

718. Le disposizioni del comma 717 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 719 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

719. Ai fini dell'imposta municipale propria di cui all'[articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), nonche' all'[articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 marzo 2012, n. 27](#), gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalita' approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalita' ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 720 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

720. Gli altri soggetti passivi dell'imposta municipale propria possono presentare la dichiarazione di cui all'[articolo 13, comma 12-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011](#), anche in via telematica, seguendo le modalita' previste al comma 719.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 721 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

721. Il versamento dell'imposta municipale propria di cui all'[articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011](#) e' effettuato dagli enti non commerciali esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'[articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui all'[articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#), e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso comune nei confronti del quale e' scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

[Torna al sommario](#)